

Tribunale di Napoli, 10 giugno 2010 – Est. Pica.

Esecuzione esattoriale – Limite dell'importo del credito – Rilevanza – Momento processuale – Aggiudicazione – Esclusione.

La disposizione di cui all'art. 76 co. 1 d.P.R. n. 602/1973 (secondo cui l'agente della riscossione non può procedere all'esecuzione esattoriale immobiliare se l'importo complessivo del credito da riscuotere non supera ottomila euro) va intesa nel senso che il limite di cui trattasi costituisca una sorta di presupposto processuale la cui ricorrenza va accertata avendo riguardo solo ed esclusivamente al momento del pignoramento, ossia al momento di inizio dell'espropriazione, e non anche a quello dell'aggiudicazione. (lp) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in data 23.10.2007, L. V. esponeva che in data 15.5.2007 la Gest Line S.p.A. gli aveva notificato un avviso di vendita immobiliare, sottoponendo ad esecuzione immobiliare esattoriale due cespiti e precisamente gli immobili ubicati in F. (Napoli), alla Via * n. *, in catasto urbano al foglio *, particella *, subalterni * e *, fissando per il primo incanto la data del 7.9.2007 e che i cespiti erano stati aggiudicati.

L'opponente deduceva l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione esattoriale, eccependo: 1)che dopo la notifica dell'avviso di vendita (in data 15.5.2007), relativo alla procedura esattoriale promossa in suo danno per il recupero della somma complessiva di euro 29.831,58, aveva provveduto al pagamento della somma di euro 4.569,43 ed aveva ottenuto dall'ente impositore (INPS) la dilazione del pagamento del residuo importo di euro 25.178,19, sicchè sarebbe venuto meno il diritto del concessionario a procedere coattivamente; 2)che l'avviso di vendita era stato notificato ben oltre i prescritti cinque giorni dalla trascrizione dell'avviso di vendita; 3)che il cespite staggito era stato aggiudicato per il prezzo di euro 48.000,00 circa, ossia di gran lunga inferiore rispetto a quello giusto, che sarebbe pari ad euro 400.000,00. Sulla scorta di tali motivi, l'opponente chiedeva la sospensione del processo esecutivo e l'annullamento e/o la revoca dell'aggiudicazione, con l'emissione dell'ordine di cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli, con vittoria di spese.

Instauratosi il contraddittorio, a seguito delle difese dell'agente della riscossione, l'opponente eccepeva anche che l'esecuzione immobiliare sarebbe stata proseguita in spregio di quanto disposto dall'art. 76 co. 1 d.P.R. n. 602/1973, ossia per il recupero di un credito di importo inferiore ad ottomila euro, essendosi al momento dell'incanto il carico tributario ridotto ad una cifra di circa settemila euro.

Il g.e., con ordinanza del 7.4.2008, disattendeva la richiesta di sospensione – apparendo tardiva l'opposizione ex art. 617 c.p.c. e, comunque, dubbia la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, e tenendo conto della preclusione nei confronti dell'aggiudicatario delle eccezioni di nullità del processo esecutivo ex art. 2929 c.c. – e assegnava il termine di centoventi giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.

Instaurata la presente fase giusta citazione notificata il 14-15.7.2008, iscritta la causa al ruolo contenzioso il 24.7.2008, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 4.3.2010 sulle conclusioni trascritte in epigrafe la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opponente ha dedotto l'illegittimità dell'intrapresa esecuzione esattoriale, eccependo nel ricorso introduttivo: 1)che dopo la notifica dell'avviso di vendita (in data 15.5.2007), relativo alla procedura esattoriale promossa in suo danno per il recupero della somma complessiva di euro 29.831,58, aveva provveduto al pagamento della somma di euro 4.569,43 ed aveva

ottenuto dall'ente impositore (INPS) la dilazione del pagamento del residuo importo di euro 25.178,19, sicchè sarebbe venuto meno il diritto del concessionario a procedere coattivamente; 2)che l'avviso di vendita era stato notificato ben oltre i prescritti cinque giorni dalla trascrizione dell'avviso di vendita; 3)che il cespite staggito era stato aggiudicato per il prezzo di euro 48.000,00 circa, ossia di gran lunga inferiore rispetto a quello giusto, che sarebbe pari ad euro 400.000,00; aggiungendo nel corso della fase camerale: 4)che l'esecuzione immobiliare sarebbe stata proseguita in spregio di quanto disposto dall'art. 76 co. 1 d.P.R. n. 602/1973, ossia per il recupero di un credito di importo inferiore ad ottomila euro, essendosi al momento dell'incanto il carico tributario ridotto ad una cifra di circa settemila euro; deducendo nella citazione introduttiva del giudizio di merito: 5)che non sarebbero state notificate le intimazioni ad adempiere ex art. 50 co. 2 del d.P.R. n. 602/1973.

IL CASO.it

Preliminarmente, va osservato che in danno di L. V. è stata promossa un'esecuzione esattoriale giusta avviso di vendita trascritto in data 11.5.2007 (cfr. il certificato ipotecario in atti) e notificato il 15.5.2007, volta al recupero della somma complessiva di euro 29.831,58, oltre spese.

Con riguardo alle contestazioni relative alla tempestività della notificazione dell'avviso di vendita ex art. 78 co. 2 d.P.R. n. 602/1973 e alla determinazione del prezzo base d'asta ex art. 79 d.P.R. n. 602/1973, che concretano ragioni di opposizione agli atti esecutivi, l'iniziativa attorea va giudicata inammissibile in quanto tardiva.

Invero, dalla documentazione in atti e dalla stessa prospettazione dell'opponente si evince che questi ha ricevuto la notifica dell'avviso di vendita in data 15.5.2007, ossia ben oltre venti giorni prima dell'instaurazione del giudizio (promosso con atto del 23.10.2007).

A maggior ragione il rilievo vale con riguardo a quelle questioni (la dedotta mancata notifica dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 co. 2 del d.P.R. n. 602/1973) sollevate addirittura solo con l'atto introduttivo della fase di merito.

Per quanto riguarda, invece, le doglianze concernenti motivi di opposizione all'esecuzione, ossia l'eccezione secondo cui i crediti azionati sarebbero stati estinti o sarebbero divenuti inesigibili per effetto della rateizzazione accordata dall'Inps (ente impositore) e l'eccezione secondo cui al momento dell'incanto il carico tributario si sarebbe ridotto ad una cifra di circa settemila euro, ossia inferiore al limite di cui all'art. 76 co. 1 cit., va osservato quanto segue. Priva di pregio è la prima doglianza, in quanto risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente che al momento dell'incanto non apparivano sussistenti i presupposti per l'estinzione del procedimento ex art. 61 d.P.R. n. 602/1973, risultando per tabulas che taluni pagamenti sono intervenuti solo dopo l'aggiudicazione (quelli concernenti le cartelle 071/2004/01277026/18/000, 071/2005/01081640/08/000, 071/2005/03565740/78/000, 071/2006/01078178/63/000) o che non sono stati effettuati neanche al momento dell'opposizione (quelli in relazione alla cartella 071/2006/02735017/14/000) (cfr. le quietanze e le ricevute di pagamento versate in atti).

Anche la seconda doglianza è infondata.

Va premesso che la denuncia dell'esistenza di un limite legale all'esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni immobili del debitore si configura come opposizione all'esecuzione, essendo riconducibile tale limite a quelli cui fa riferimento l'art. 2740 co. 2 c.c.. Ne consegue che con detta opposizione è in contestazione il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e non soltanto il modus operandi dell'agente della riscossione.

IL CASO.it

L'opposizione, inoltre, è assimilabile a quella disciplinata dall'art. 615 co. 2 c.p.c., concernente, lato sensu, la pignorabilità dei beni, sicchè non sembra incontrare il limite di cui all'art. 57 d.P.R. n. 602/1973 (avuto riguardo al fatto che nella specie oggetto della riscossione sono anche entrate tributarie: registro, Iva, irap, etc.).

La questione di diritto sottesa all'opposizione de quo è se il limite degli ottomila euro di crediti da riscuotere debba ritenersi sussistente solo al momento del pignoramento (come ritenuto dall'opposta) ovvero fino all'aggiudicazione (come ritenuto dall'opponente).

Il tenore testuale della disposizione di cui all'art. 76 cit. (il concessionario può procedere) e la collocazione della norma (all'inizio della sezione contenente le disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare) inducono a far ritenere che il limite di cui trattasi costituisca una sorta di presupposto processuale la cui ricorrenza vada accertata avendo riguardo solo ed esclusivamente al momento del pignoramento, ossia al momento di inizio

dell'espropriazione.

IL CASO.it

La suddetta interpretazione appare anche la più logica e la più rispettosa dei principi di economia processuale. Invero, una volta che l'espropriazione forzata immobiliare sia iniziata legittimamente per la riscossione di crediti di importo superiore al limite legale, ammettere che diventi improseguibile (per effetto della riduzione del carico tributario al di sotto del limite) significherebbe far sì che le spese dell'attività di riscossione già compiuta rimarrebbero a carico del contribuente e/o dell'agente della riscossione senza giovamento per nessuno, in contrasto proprio con la ratio della norma, che si propone invece di evitare un dispendio di energie (facendo ricorso a mezzi di espropriazione più costosi) quando ciò non sia giustificato (stante la modesta entità del credito).

D'altro canto, se è corretto ritenere che il limite di cui all'art. 76 co. 2 d.P.R. n. 602/1973 (secondo cui l'agente della riscossione non può procedere all'esecuzione esattoriale immobiliare, quando il valore dell'immobile, determinato a norma dell'art.79 d.P.R. n.602/1973 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo di ottomila euro) costituisca una vera e propria condizione di procedibilità dell'azione esecutiva, la cui ratio va rinvenuta in una sorta di tipizzazione dell'interesse ad agire in via coattiva, che il legislatore ha ritenuto di poter escludere in via generale ed astratta in presenza di determinate situazioni di fatto (interesse che, pertanto, deve ritenersi sussistente fino al momento dell'aggiudicazione), analogo discorso non può farsi per il limite di cui all'art. 76 co. 1. Invero, mentre il limite di cui all'art. 76 co. 2 tende a scongiurare il rischio dell'incapienza, a danno in primis dello stesso agente della riscossione, il limite di cui all'art.76 co. 1 vale solo ad evitare, per così dire preventivamente, eventuali abusi dei mezzi di espropriazione e ad ovviare al conseguente rischio di un dispendio di risorse ed energie processuali. In altri termini, non è in gioco tanto l'interesse dell'agente della riscossione (che potrebbe sussistere anche in tale caso, ad esempio allorché gli altri mezzi di espropriazione non siano in concreto esperibili), quanto piuttosto l'interesse dell'esecutato a che non venga "iniziata" un'espropriazione allorché vi sia sperequazione tra i costi della stessa e i benefici che il creditore può ritrarne. Ne consegue, come già osservato, che la ricorrenza del limite e, quindi, dell'interesse va riscontrata avendo riguardo appunto al momento di inizio dell'espropriazione e non a momenti successivi, allorché con i costi del processo occorre ormai fare i conti.

Né possono sottacersi le evidenti incongruenze, anche sotto il profilo pratico, della tesi che vorrebbe inquadrare il limite de quo nell'ambito delle condizioni dell'azione, la cui ricorrenza rilevarebbe anche nel corso del processo. A seguire tale tesi, l'espropriazione esattoriale immobiliare sarebbe continuamente assoggettata al rischio (per così dire "ondulatorio") di declaratorie di improcedibilità e di revoca delle medesime, a seconda dell'andamento dell'esposizione debitoria del contribuente.

Tanto premesso, l'opposizione va giudicata, pertanto, infondata.

D'altronde, nel caso di specie, il carico debitorio non è si affatto ridotto al di sotto del limite, ma semplicemente al debitore è stata accordata da parte di uno degli enti impositori (l'Inps) una dilazione ed una rateazione, il che comporta semmai solo una sopravvenuta inesigibilità di parte della creditoria, per cui anche sotto questo profilo dubbia pare la ricorrenza nella specie del limite di cui all'art. 76 cit. (che, inteso alla lettera, pare aver riguardo solo all'entità del credito azionato).

IL CASO.it

Per completezza va anche osservato che l'eventuale accoglimento dell'opposizione (ove fondata) avrebbe potuto travolgere solo gli atti e gli effetti della vendita diversi da quello traslativo in favore dell'aggiudicatario (ossia avrebbe potuto, al più, consentire al debitore di pretendere la consegna del ricavato della vendita), sicché neanche sotto questo profilo appare giustificata la pure invocata revoca del decreto di trasferimento in favore dell'acquirente. Invero, appare difficile ipotizzare che la presunta violazione di cui trattasi (concretante, come detto, una ragione di opposizione all'esecuzione cd. d'ordine o di rito, per distinguerla da quella cd. di merito) possa essere dedotta per la prima volta dopo che i beni pignorati sono stati aggiudicati, stante la tutela riservata dal legislatore alla stabilità della vendita forzata. Anche a voler ammettere che la previsione di cui all'art. 2929 c.c. abbia riguardo anche ai vizi di rito da far valere con l'opposizione all'esecuzione (si pensi alla carenza sopravvenuta del titolo esecutivo), sta di fatto che anche a chi aderisce a tale prospettazione ritiene che debba ricevere <<tutel(a) senza riserve l'acquirente tutte le volte che le questioni relative all'accertamento delle ragioni dell'esecutato siano dedotte nel

processo in una fase successiva all'aggiudicazione>> (così Cass. 13.2.2009 n. 3531).

Le spese tra le parti costitutesi in giudizio, stante la opinabilità della questione di diritto concernente l'opposizione all'esecuzione, vanno dichiarate compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

IL CASO.it

Il tribunale, in persona del sottoscritto giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa promossa da L. V. contro EQUITALIA POLIS S.P.A. (già GEST LINE S.P.A.), INPS, P. G., disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:

1) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti e rigetta l'opposizione all'esecuzione;
2) dichiara compensate per metà le spese tra le parti costitutesi in giudizio e condanna l'opponente alla rifusione delle residue spese in favore della EQUITALIA POLIS S.P.A, che si liquidano d'ufficio in complessive € 1.750,00, di cui € 50,00 per spese, € 700,00 per diritti, € 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.

Così deciso in Napoli il 28.5.2010